

CAMERA DEI DEPUTATI N. 577

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ORLANDI

Presentata il 20 novembre 1958

Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — I precedenti della costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato risalgono all'altro dopo-guerra. Furono allora trasferite nel piccolo stabilimento tipografico Voghera le tipografie dello Stato Maggiore e del Genio civile, e il nuovo complesso fu denominato «Stabilimento tipografico per l'Amministrazione della guerra».

Seguì la incorporazione delle tipografie Bertero, Petiti e Capaccini.

Col trasferimento da Torino a Roma delle officine carte-valori nacque finalmente l'Istituto Poligrafico dello Stato per l'esercizio delle arti grafiche e per la gestione delle pubblicazioni di Stato destinate alla vendita, istituito con la legge 6 dicembre 1928, n. 2744.

Fu attribuito all'Istituto l'obbligo di eseguire tutte le forniture di carta bianca e da lettere, buste, stampati, pubblicazioni di ogni genere e carte rappresentative di valori ordinate dal Provveditorato per i servizi delle varie Amministrazioni statali.

Ampi poteri furono assicurati al Consiglio d'amministrazione così per i rapporti col personale come per i rapporti esterni con terzi, clienti, e fornitori, inclusa l'approvazione dei contratti e dei relativi capitolati con qualsiasi amministrazione pubblica e coi privati.

Col regio decreto 9 luglio 1936, n. 1380, il Poligrafico assorbiva l'Industria cellulosa d'Italia, con sede a Foggia.

Si manifestava intanto, prima e dopo l'ultima guerra, la tendenza del legislatore a

una sempre più rigorosa burocratizzazione dell'Istituto, che si risolveva in realtà nel suo indebolimento strutturale e funzionale, mentre la concorrenza dei privati imprenditori trovava spalancate le porte della stessa Amministrazione pubblica.

La legge 24 marzo 1932, n. 273, accentuava la discrezionalità dei poteri del Provveditorato per l'entità delle commesse. Il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 703, appesantiva l'inquadramento burocratico dell'azienda, mentre sanciva la parificazione tributaria alle imprese private.

Il legislatore portava così nuovi intralci al funzionamento dell'Istituto, proprio mentre questo affrontava i gravi problemi della propria ricostruzione post-bellica. Gli stabilimenti di Foggia erano stati infatti colpiti dai bombardamenti, mentre i macchinari degli stabilimenti romani erano stati trasferiti al Nord.

Intanto, si costituiva anche l'Officina carte-valori della Banca d'Italia.

I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, innovando profondamente rispetto alla legge istitutiva, davano un altro deciso giro di vite alla burocratizzazione del Poligrafico e lo spaccavano in due tronconi, l'Istituto medesimo e l'Officina carte-valori, che solo formalmente rimaneva inserita nell'Istituto, come Sezione autonoma speciale, mentre in realtà diventava un organismo a sé, rigorosamente subordinato al Ministero del tesoro.

La riforma rimase peraltro inoperante, finché nel marzo 1954 il Consiglio d'amministrazione, su richiesta del Collegio dei revisori, pensò di dover dare piena attuazione all'articolo 23 del decreto legislativo n. 1105, secondo il quale le deliberazioni riguardanti lo stato giuridico, il trattamento economico e la dotazione organica del personale sarebbero divenute esecutive solo con l'approvazione del Ministro del tesoro, nonché alle norme sulla divisione dell'Istituto in due organismi distinti.

Contro gli annunciati provvedimenti insorgevano i sindacati, i quali chiedevano al Governo che fosse riconosciuta la inapplicabilità dei decreti legislativi emanati dal Capo provvisorio dello Stato, i quali non potevano avere forza innovatrice rispetto alla precedente legge, in quanto ancora sprovvisti di ratifica parlamentare; e proponevano in via subordinata che nella competente sede parlamentare si addivenisse alla riforma di quei provvedimenti.

La questione fu presa in esame dalla Camera dei Deputati, nella seduta del 23 settembre 1954, in occasione della discussione del disegno di legge n. 377, per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98: e fu approvata la proposta dei deputati Paolo Rossi e Graziadei, tendente a sopprimere dalla tabella annessa alla legge i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575. La proposta era orientata alla ratifica con modificazioni, che rendeva evidentemente necessario lo stralcio.

Quando si pensi, dunque, che il Governo non ha mai creduto, durante tutti questi anni, di potere applicare quei decreti, a differenza di molti altri, che pure non erano stati ancora ratificati; quando si consideri che nessuno dei deputati di varie parti politiche intervenuti nella discussione ha creduto di poter difendere nel merito quei provvedimenti; quando si rilevi come dal folto gruppo dei decreti proposti simultaneamente per la ratifica la Camera abbia ritenuto necessario stralciare soltanto questi due, oltre al decreto legislativo n. 559 del 1948 concernente l'I. N. A. M.; appare evidente la necessità di profonde e sostanziali modificazioni delle norme contenute in quegli infelici decreti, che esprimevano un orientamento errato e contingente, del quale il buon senso ha fatto ormai giustizia.

Il problema che oggi si pone non è tanto, dunque, quello della critica di quelle dispo-

sizioni, quanto quelle della loro sostituzione: ma ovviamente, per arrivare a questa senza ripetere gli errori del passato, converrà partire appunto da quella critica, e da un esame obiettivo della situazione del Poligrafico, dei suoi problemi, delle sue prospettive.

* * *

Il Poligrafico, con le sue attrezzature produttive, con lo stabilimento di Foggia e i tre stabilimenti di Roma, con la sua struttura verticale, che dalla fabbricazione di cellulosa arriva alla produzione di molteplici prodotti finiti, coi suoi seimila dipendenti, costituisce una delle nostre maggiori pubbliche imprese, il più grande complesso grafico e cartario d'Italia o uno dei maggiori d'Europa.

Localmente, la sua importanza assume anche più specifico rilievo economico, per il fatto che Roma è scarsamente provvoluta di industrie e Foggia ne è del tutto priva.

Da un punto di vista funzionale, le varie specializzazioni dell'Istituto lo rendono idoneo più di ogni altra impresa a rispondere pienamente alle esigenze specifiche della pubblica Amministrazione.

Rispetto al settore di produzione nel quale opera, la presenza dell'Istituto la migliore garanzia contro il rischio di formazione di monopoli privati, che sarebbero tanto più perniciosi, quanto maggiore è l'importanza sociale di una produzione, che è strumento essenziale d'informazione e di cultura. Osserviamo per inciso, a questo proposito, che l'attività dell'Istituto potrebbe essere opportunamente incrementata anche ai fini della diffusione della cultura, mediante adatte iniziative editoriali.

* * *

Negli anni passati i grandi industriali grafici hanno condotto un'azione tenace, e purtroppo fruttuosa, contro il Poligrafico. Le Amministrazioni statali hanno cominciato a passare le loro commesse in misura notevole all'industria privata. La produzione è rimasta così al di sotto delle possibilità produttive, impianti e reparti sono rimasti più volte inoperosi, le cartiere sono state costrette a immagazzinare parte della produzione.

I pretesti difensivi dei grandi imprenditori privati mascheravano una vera e propria offensiva, malauguratamente favorita dalle tendenze di alcune amministrazioni: ciò appare evidente, quando si consideri che l'incidenza della produzione a pieno regime del Poligrafico sull'intera produzione nazionale

non supera le 0,75 per cento nell'industria cartaria e il 2 per cento nell'industria grafica.

Una serie di inconvenienti sono dati dalla burocratizzazione che porta disfunzione, vischiosità economica, appesantimento finanziario, malcontento dei dipendenti, peggioramento delle relazioni umane nell'azienda, insufficiente dinamismo dei fattori produttivi.

È vero che le norme del 1947 sono rimaste inoperanti; ma è anche vero che quelle norme rispondevano ad un orientamento centralistico, che non poteva mancare di manifestarsi anche all'infuori di ogni provvedimento di riforma.

Così, la pesantezza burocratica si manifesta in tutte le fasi del ciclo produttivo, dall'approvvigionamento delle materie prime alla fissazione del prezzo ad opera della Commissione delle tariffe, nel cui seno è presente un esperto estraneo all'Istituto.

* * *

In questa situazione, lo Stato non ha fino ad oggi escogitato altri rimedi che quelli, peggiori del male, formulati coi decreti del 1947: ulteriore burocratizzazione, appesantimento dei controlli smembramento dell'Istituto.

Ed è facile, a questo punto, rendersi conto del danno che conseguirebbe inevitabilmente all'attuazione di simili provvedimenti.

Lo sdoppiamento dell'Istituto sarebbe in contrasto con la sua struttura verticale unitaria, che abbiamo già avuto occasione di mettere in rilievo, e che dalle produzioni e lavorazioni base pasta-legno, cellulosa, arriva al collocamento di svariati prodotti finiti, stampati, pubblicazioni, edizioni artistiche, valori. Inoltre quella rigorosa separazione ostacolerebbe il pieno impiego dei fattori produttivi, darebbe luogo ad alterni vuoti di attività, falserebbe il carattere industriale della gestione del complesso, comporterebbe inorganicità funzionale, svuotamento degli organi d'amministrazione, aumento della incidenza delle spese generali sui costi.

Parallelamente, l'accentuazione del burocratismo influirebbe negativamente sulle relazioni umane nell'azienda e quindi sulla produttività, renderebbe più lento e vischioso il funzionamento dell'impresa diluirebbe le responsabilità e gli incentivi produttivi, costituirebbe una situazione di svantaggio rispetto alla iniziativa privata e di inadeguatezza rispetto all'oggetto economico dell'impresa.

È indubitabile che i fini di pubblica utilità ai quali deve essere orientato il Poligrafico trovano nella pubblica impresa la più

idonea e naturale forma giuridica; ma è indubitabile anche che quando lo Stato assuma vere e proprie funzioni imprenditoriali attraverso una pubblica impresa, questa deve essere costituita, organizzata e articolata in modo che consentano un efficace controllo dell'impiego di pubblico denaro, ma che presentino quei requisiti di snellezza, di scioltezza e di autonomia che rendano l'impresa idonea ad operare *iuro privato utendo* nel campo della produzione e degli scambi.

La via da scegliere non è dunque quella della burocratizzazione, ma quella della formazione d'una struttura idonea come strumento di azione autonoma e responsabile nel veloce ritmo della economia moderna.

* * *

Con l'articolo 1 si è inteso definire in modo preciso la personalità giuridica dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed è, inoltre, sancita l'autonomia della gestione, elemento questo indispensabile per lo sviluppo di un complesso industriale.

Art. 2. — Modificando la vecchia norma legislativa sono stati definiti i compiti istituzionali dell'Istituto e garantito allo stesso l'espletamento di tutte le forniture necessarie all'Amministrazione dello Stato, ivi comprese le carte-valori. A questo proposito è stato stabilito in particolare che la fabbricazione della carta e della cellulosa è uno dei compiti dell'Istituto Poligrafico dello Stato mentre precedentemente tale fabbricazione era solo una facoltà dell'Istituto.

Art. 3. — Tale articolo stabilisce in modo preciso quali sono le attività che può svolgere l'Istituto oltre quelle obbligatorie di cui all'articolo 2.

Sono state poste delle limitazioni alla assunzione di commesse di lavoro da parte di privati in conseguenza della esclusività data al Poligrafico per i lavori dello Stato. Tutte le attività eventuali dell'Istituto rispondono alla esigenza di una piena utilizzazione dell'attrezzatura produttiva e di gestione economica dell'impresa.

Art. 4. — La facoltà di affidare « in casi eccezionali » alcuni lavori a terzi, è stata vincolata alla impossibilità da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato di far fronte a tutte le ordinazioni evitando, così, ogni diversa impostazione dei rapporti con i privati.

Articoli 5, 6, 7 e 8. — Con tali articoli si è inteso regolare i rapporti che devono intercorrere tra il Poligrafico e il Provveditorato

generale dello Stato in materia di ordinativi e di pagamenti.

Art. 11. — Il numero di rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio d'amministrazione è stato elevato da due a tre unità, mentre è stato opportunamente eliminato il posto riservato al tecnico dell'industria privata. È facoltà del Ministro del tesoro nominare i componenti del Consiglio d'amministrazione il quale dovrà essere formato dai rappresentanti dei Ministeri interessati alle attività dell'Istituto, mentre per i rappresentanti dei lavoratori il Ministero del tesoro dovrà far cadere la scelta su un solo nominativo per ciascuna lista presentata dalle Organizzazioni sindacali — ciò allo scopo di dar luogo ad una democratica rappresentanza di tutte le maggiori correnti.

Art. 12. — Per assicurare la maggiore funzionalità il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno un Comitato esecutivo, del quale fanno parte un rappresentante del personale, il rappresentante del Provveditorato generale dello Stato, e, con voto esclusivamente consultivo, il direttore generale dell'Istituto.

Art. 13. — La normale composizione del Collegio dei revisori è stata confermata con l'inclusione di due rappresentanti del personale, dei quali uno supplente. Il Ministro del tesoro designerà i lavoratori prescelti con le medesime modalità previste per la nomina del Consiglio d'amministrazione, in modo da far assumere al personale dell'Istituto quel ruolo che è stato riconosciuto ai lavoratori dalla Costituzione.

Art. 17. — Il posto riservato al rappresentante dell'industria privata nella Commissione delle tariffe è stato soppresso. Si è ritenuto infatti che le funzioni di pubblica utilità dell'Istituto non permettono il sorgere di possibili influenze esterne sulla politica dei prezzi praticata dall'industria di Stato.

Art. 23. — È normale ed evidente che una azienda di Stato deve applicare i contratti collettivi di lavoro sia nella parte economica che in quella normativa. Nel caso del Poligrafico è altrettanto logico che questa considerazione non deve compromettere le condizioni di miglior favore raggiunte dal personale, condizioni anzi che devono essere mantenute ed estese a tutto il personale eventualmente da assumere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è persona giuridica pubblica con gestione autonoma.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro che ne controlla la gestione ed è tenuto a presentare al Ministro del tesoro, per l'approvazione, il bilancio annuale.

ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è un complesso unitario che svolge, nell'interesse dello Stato, le seguenti attività:

a) esercizio delle arti grafiche e cartotecniche per la fornitura degli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere e dei prodotti cartotecnici per l'intero fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato;

b) fabbricazione delle carte valori o rappresentativo di valori e di quelle affini o similari per l'intero fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato;

c) fabbricazione della cellulosa e della carta necessaria ad espletare tutte le forniture statali;

d) esecuzione delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, promosse dal Provveditorato generale dello Stato ed autorizzate con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al regio decreto 3 aprile 1928, n. 799;

e) gestione delle pubblicazioni ufficiali di Stato per i quantitativi destinati alla vendita;

f) amministrazione, stampa e vendita della *Gazzetta Ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti* della Repubblica, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per la direzione e la redazione della *Gazzetta Ufficiale*, nonché per la distribuzione degli atti di Governo.

ART. 3.

L'Istituto può altresì provvedere:

1°) a fornire di carta ed a lavorazioni grafiche per enti pubblici ed aziende autonome di Stato;

2°) alla fabbricazione, per conto di enti italiani ed esteri, dei biglietti di banca e di altre carte valori;

3°) alla stampa, per conto di privati, di pubblicazioni aventi carattere artistico, scientifico e, in genere, culturale e che presentino importanza ed interesse nazionale.

I lavori di cui al precedente n. 2° non possono essere assunti senza specifica autorizzazione, per ogni singolo lavoro, del Ministero del tesoro.

ART. 4.

In casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse, l'Istituto può affidare ad altri stabilimenti ed istituti, ad enti ed a privati l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

ART. 5.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce annualmente i fabbisogni di carattere ordinario delle varie Amministrazioni statali; dispone le eventuali variazioni da apportare ai medesimi durante l'esercizio finanziario; commette all'Istituto l'esecuzione delle relative forniture.

Le forniture di carattere straordinario (titoli del debito pubblico, buoni del tesoro ordinari e poliennali, stampati per le elezioni politiche ed altro), per le quali vengono stanziati i necessari mezzi di pagamento su appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero del tesoro o di altri Ministeri, sono autorizzate con decreto del Ministro del tesoro e la loro esecuzione è commessa all'Istituto Poligrafico dal Provveditorato generale dello Stato.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori, nonché sulle produzioni e consegne, in genere, dell'Istituto Poligrafico dello Stato, attinenti alle forniture statali.

Qualora il Ministero del tesoro debba per esigenze della circolazione provvedere alla emissione di biglietti di Stato, alle relative forniture dell'Istituto si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo e la vigilanza sulle lavorazioni medesime sarà esercitata anche da delegati della Direzione generale del Tesoro.

ART. 6.

Il pagamento all'Istituto, in conto delle forniture di carattere ordinario di cui al primo comma del precedente articolo 5, è effettuato

entro il limite di 9 decimi dello stanziamento del bilancio, per l'importo determinato, prima di ciascun esercizio finanziario, dal Provveditorato generale dello Stato.

Tale pagamento è disposto con decreto del Ministero del tesoro, ed è eseguito in 12 rate mensili eguali ed anticipate, a partire dal mese di luglio.

Il pagamento del saldo è documentato, alla fine di ogni esercizio, con apposito rendiconto al Provveditorato generale dello Stato. Al rendiconto medesimo debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni amministrazione, delle forniture effettuate, con l'indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare la eccedenza al Ministero del Tesoro in conto di entrate eventuali.

Per le forniture eseguite durante l'esercizio finanziario ed il cui importo superi l'ammontare delle rate già corrisposte, potrà durante l'esercizio medesimo, essere autorizzato con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, il pagamento, anche in unica soluzione, delle rate non ancora scadute. Tale pagamento dovrà essere contenuto entro i limiti dell'importo complessivo delle predette forniture, previa deduzione delle rate già corrisposte.

ART. 7.

Il pagamento all'Istituto, in conto dei lavori di carattere straordinario di cui al secondo comma del precedente articolo 5, è effettuato entro i limiti di 9 decimi del corrispondente stanziamento ed è disposto, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministero del tesoro (emanate, in caso di lavori effettuati per conto di altro Ministero, di concerto con quest'ultimo) in tante rate mensili eguali ed anticipate, quanti sono i mesi della durata presunta della lavorazione, a cominciare dal mese in cui questa ha avuto inizio.

Con analogo provvedimento, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, può essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate dall'Istituto prima dell'inizio delle lavorazioni, per l'acquisto della carta e delle altre materie prime oc-

correnti per le lavorazioni medesime. La restante somma dello stanziamento verrà rateizzata con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo.

Il pagamento del saldo è documentato in conformità del secondo comma del precedente articolo 6.

ART. 8.

Per le ordinazioni che il Provveditorato generale dello Stato conferisce all'Istituto, non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

ART. 9.

Sono organi dell'Istituto:

- 1°) il Presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Comitato esecutivo;
- 4°) il Collegio dei revisori.

ART. 10.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, dura in carica tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

ART. 11.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è composto, oltre che del presidente, di dodici consiglieri che durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Alla scadenza del predetto periodo cessano dalla funzione anche i consiglieri nominati eventualmente, durante il periodo medesimo in sostituzione di altri.

Sono membri del Consiglio:

- il presidente;
- un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato;
- un membro dell'Accademia nazionale dei Lincei, designato dal presidente dell'Accademia, fra quelli della classe di scienze morali, filologiche e storiche;
- i seguenti funzionari di grado non inferiore al VI:
 - un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, designato dal corrispondente Ministro;
 - un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal corrispondente Ministro;

un funzionario del Ministero dei trasporti, designato dal corrispondente Ministro;

un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

un funzionario della Direzione generale del tesoro;

un funzionario del Provveditorato generale dello Stato;

un ingegnere degli uffici tecnici erariali, designato dal Ministro delle finanze;

tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato dei quali, due operai, ed un impiegato, scelti dal Ministro del tesoro su corrispondenti terne, presentate da ciascuna Organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un designato tra quelli inclusi nelle terne di una medesima organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare a consigliere del medesimo, è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro.

I funzionari della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del Tesoro e del Provveditorato generale dello Stato, nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto, sono collocati fuori ruolo dalle rispettive Amministrazioni.

ART. 12.

In seno al Consiglio di amministrazione è costituito un Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, che lo presiede, dal consigliere facente parte del Provveditorato generale e di tre altri consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui uno scelto tra i tre rappresentanti del personale.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Quando siano in discussione questioni che attengono alla tutela degli interessi economici e sociali del personale dell'Istituto, partecipano alle sedute del Comitato esecutivo i consiglieri rappresentanti del personale che non facciano parte del Comitato medesimo.

ART. 13.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore a quello di consigliere, che lo presiede, e di due funzionari di grado non inferiore al VI appartenenti,

rispettivamente, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Provveditorato generale dello Stato, nonché da un rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Fanno, inoltre parte del Collegio dei revisori, in qualità di membri supplenti, due funzionari di grado non inferiore al VII, uno designato dalla Ragioneria generale dello Stato o l'altro dal Provveditorato generale dello Stato, nonché un rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

I rappresentanti del personale vengono scelti dal Ministero del tesoro, su corrispondenti terne, presentate da ciascuna Organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un designato tra quelli inclusi nelle terne di una medesima Organizzazione sindacale.

ART. 14.

Il direttore generale dell'Istituto Poligrafico è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ART. 15.

Il Provveditorato generale dello Stato partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 16.

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412, e del regio decreto-legge 30 marzo 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.

ART. 17.

È istituita una Commissione delle tariffe per la determinazione del prezzo dei lavori che il Provveditorato generale dello Stato affida all'Istituto Poligrafico.

La Commissione è nominata, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, ed è composta:

1°) dal Provveditore generale dello Stato, o da un suo delegato, che la presiede;

2°) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al VI;

3°) da un funzionario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, designato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal provveditore generale. È in facoltà della Commissione di aggregarsi, caso per caso, funzionari e tecnici dell'Istituto Poligrafico. I membri aggregati partecipano alle riunioni della Commissione con voto consultivo.

ART. 18.

I contratti che direttamente interessano l'Istituto possono essere ricevuti anche in forma pubblica amministrativa da un funzionario del Provveditorato generale, designato quale ufficiale rogante, all'uopo delegato con decreto del Ministro del tesoro.

Il predetto funzionario ha facoltà di autenticare, con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1953, n. 89, le firme nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Istituto.

ART. 19.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto avanti qualsiasi giurisdizione ed a prestare, all'Istituto stesso, la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, degli uffici della amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari della vendita delle pubblicazioni.

ART. 20.

È confermata l'assegnazione in uso all'Istituto dei beni immobili indicati nell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744.

Gli impianti e gli altri beni costituenti il patrimonio originario dell'Istituto a norma del predetto articolo 2, primo comma, si intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fanno, altresì, parte il valore della attività conferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 2, del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, e l'importo conferito ai sensi dell'articolo 1, della legge 16 aprile 1954, n. 108.

Sul valore del fondo come innanzi costituito è dovuto al Tesoro dello Stato l'interesse annuo del 4 per cento, da versare in apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il corrispettivo dell'uso degli immobili assegnati all'Istituto, ai sensi del primo com-

ma del presente articolo, l'Istituto stesso è tenuto a corrispondere al demanio dello Stato un canone annuo pari al 4 per cento del loro valore.

Il valore del fondo, come innanzi costituito degli immobili assegnati in uso, verrà stabilito, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno fissate con decreto da emanarsi dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.

La valutazione di cui al precedente comma dovrà essere aggiornata all'inizio di ogni quinquennio con le stesse modalità di cui al comma precedente.

ART. 21.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro il bilancio della gestione chiuso al 30 giugno precedente, accompagnato da particolareggiata relazione, dal conto dei profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio e dalla relazione dei revisori.

Gli utili di bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 275, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

ART. 22.

Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico sottoporrà alla approvazione del Ministro del tesoro il nuovo statuto dell'Istituto e lo statuto per la costituzione di un Ente di previdenza a favore del personale dipendente.

ART. 23.

Il trattamento normativo ed economico del personale è quello previsto dai contratti nazionali di lavoro delle categorie grafica e

cartaria, rimanendo valide le condizioni di miglior favore per tutto il personale dipendente.

ART. 24.

Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, le norme regolamentari.

ART. 25.

Ferme restando le forniture di carta, da parte dell'Istituto, per l'intero fabbisogno delle Amministrazioni statali, restano in attività le tipografie attualmente esistenti presso taluni Ministeri nei limiti dei servizi attuali.

Il controllo della gestione di ciascuna tipografia è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione il consegnatario-cassiere delle rispettive Amministrazioni sottopone il rendiconto della gestione per ogni esercizio finanziario.

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.